

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI  
DEL CONSIGLIO REGIONALE

N. 990

ADUNANZE DEL 27 E 28 APRILE 1989

OGGETTO: Legge regionale "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989 - 1991".

SEDUTA DEL 27 APRILE 1989

Presiede: Nicola Di Cagno

Vice Presidenti: dott. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari: avv. Giorgio Bortone - dott. Cosimo Convertino

Assistenza del:

- Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: dott. Renato Guaccero
- Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione: Sig.ra Silvana Vernola

Consiglieri presenti: Abbati Giuseppe, Affatato Giuseppe, Annese Mario, Aprile Leonardo, Armenise Nicola, Augelli Raffaele, Bianco Stefano, Borgia Franco, Bortone Giorgio, Bruno Antonio, Capezza Emanuele, Cavallo Antonio, Ciannamea Leonardo, Colasanto Giuseppe, Convertino Cosimo, Crocco Antonio, Di Cagno Nicola, Di Gioia Pasquale, Di Giuseppe Cosimo, Di Rodi Nicola, Fazio Lorenzo, Festinante Luigi, Fortunato Loris, Godelli Silvia, Iafrate Zenone, Lia Cesare, Liuzzi Francesco, Mansueto Nicola, Mariella Vito, Marinelli Fernando, Marroccoli Tommaso, Martellotta Giuseppe, Marzo Corradino, Massafra Isabella, Mastrangelo Giovanni, Monfredi Angelo, Occhiofino Nicola, Piccigallo Benito, Pizzicoli Michele, Pugliese Girolamo, Rizzo Marcello, Rossi Angelo, Saponaro Francesco, Simone Mauro, Strazzeri Marcello, Tedesco Alberto, Zingrillo Giuseppe.

Consiglieri assenti: Bellomo Michele, Paolucci Roberto, Tarricone Luigi.

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991".

Dà la parola al Cons. Rizzo, Presidente della I Commissione consiliare permanente, il quale svolge la relazione di maggioranza.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

- OMISSIS -

Il Cons. Mansueto svolge la relazione di minoranza.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale, durante la quale si registrano sostituzioni alla Presidenza del Presidente Di Cagno con il Vice Presidente Annese.

Il Presidente dichiara tolta la seduta e l'aggiorna a domani, 28 aprile.

SEDUTA DEL 28 APRILE 1989

Presiede: Prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti: dott. Mario Annese - Prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari: avv. Giorgio Bortone - dott. Cosimo Convertino

Assistenza del:

- Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: dott. Renato Guaccero
- Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione: Sig.ra Silvana Vernola

Consiglieri presenti: Abbati Giuseppe, Affatato Giuseppe, Annese Mario, Aprile Leonardo, Armenise Nicola, Augelli Raffaele, Bellomo Michele, Bianco Stefano, Borgia Franco, Bortone Giorgio, Bruno Antonio, Capozza Emanuele, Cavallo Antonio, Colasanto Giuseppe, Convertino Cosimo, Crocco Antonio, Di Cagno Nicola, Di Gioia Pasquale, Di Giuseppe Cosimo, Di Rodi Nicola, Fazio Lorenzo, Festinante Luigi, Godelli Silvia, Iafrate Zenone, Lia Cesare, Liuzzi Francesco, Mansueto Nicola, Mariella Vito, Marinelli Fernando, Marroccoli Tommaso, Martellotta Giuseppe, Marzo Corradino, Massafra Isabella, Mastrangelo Giovanni, Monfredi Angelo, Occhiofino Nicola, Piccigallo Benito, Pizzicoli Michele, Pugliese Girolamo, Rizzo Marcello, Rossi Angelo, Saponaro Francesco, Simone Mauro, Strazzeri Marcello, Tarricone Luigi, Tedesco Alberto, Zingrillo Giuseppe.

Consiglieri assenti: Fortunato Loris, Paolucci Roberto.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno é il prosieguo dell'esame del disegno di legge "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991".

Prosegue la discussione generale, durante la quale si registra una sostituzione alla Presidenza del Presidente Di Cagno con il Vice Presidente Annese.

-OMISSIS-

Al termine, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo, (Stante l'assenza di entrambi i Consiglieri Segretari, ne assume le funzioni, a norma di Regolamento, il cons. Tedesco).  
Ne dà lettura.

(Si registrano alcune sostituzioni alla Presidenza del Presidente Di Cagno con il Vice Presidente Annese).

- OMISSIS -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- OMISSIS -

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

- Udite e fatte proprie le relazioni al disegno di legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Preso atto delle dichiarazioni di voto;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI, espressi ed accertati per alzata di mano,

**D E L I B E R A**

- di approvare, così come approva, il disegno di legge " Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Il Presidente della Giunta Colasanto chiede che la legge di che trattasi venga dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. Posta ai voti, la richiesta é approvata a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Mario Annese)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (dott. Alberto Tedesco)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

f.to (dott. Renato Guaccero)

LEGGE REGIONALE: "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

(Stato di previsione dell'Entrata e della Spesa)

- 1- Il totale generale dell'entrata della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1989 è approvato in f. 14.069.620.528.116 in termini di competenza e in f. 17.667.805.823.229 in termini di cassa.
- 2- Il totale delle spese della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1989 è approvato in f. 14.069.620.528.116 in termini di competenza e in f. 17.632.437.547.282 in termini di cassa.
- 3- Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erariali attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonchè di ogni altra somma e Proventi dovuti per l'anno 1989, sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.
- 4- E' autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro il limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'eserci-

zio 1989 annesso alla presente legge.

5- E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1989 in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n.17 del 30.5.1977 "Norme sulla contabilità regionale".

6- La Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio la relazione sulla gestione della spesa e sul fabbisogno di cassa al 30 giugno di ogni anno entro lo stesso termine.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

#### ART. 2

(Quadro generale riassuntivo)

1- E' approvato il quadro riassuntivo del Bilancio della Regione Puglia per l'esercizio 1989 di cui alla Tabella "A" annessa alla presente legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

#### ART. 3

(Bilancio pluriennale)

1- Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri è adottato e approvato l'allegato bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991 (all. n.1 e n.2).

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 4

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)

- 1- Sono considerate obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18.11.1923, n.2440 e dell'art.36 della legge di contabilità regionale, le spese descritte nell'allegato n.3, annesso alla presente legge.
- 2- La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 1010010 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti compresi nell'allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell'art.36 della legge di contabilità regionale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 5

(Fondo di riserva per spese impreviste)

- 1- La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo, il prelevamento di somme dal Fondo per spese impreviste di cui al Cap. 1010030 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli ai sensi dell'art.37 della legge di contabilità regionale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 6

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)

- 1- E' determinato in £. 150.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1989 il Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

2- Il fondo di cui al comma precedente è iscritto nello stanziamento di cassa al Cap. 1010020.

3- Il prelevamento di somme dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposti con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall'art.41 della legge di contabilità regionale e dall'art.12 della legge n.335 del 19.5.1976.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 7

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)

1- Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art.117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finchè non sia diversamente disposto da leggi regionali.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 8

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti  
da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)

1- La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1989 le variazioni occorrenti per iscrivere nell'Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell'art.43 della Legge di contabilità regionale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

2- Il piano di riparto della Spesa sanitaria è approvato dal Consiglio regionale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dell'assessore Marzo)

ART. 9

(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore)

1- Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1989, concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all'allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta con la legge regionale n.17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 10

(Impegno di spesa fondi a destinazione vincolata)

Per  
1-<sup>1/2</sup> i capitoli di uscita il cui finanziamento è previsto con fondi a destinazione vincolata da parte dello Stato o della Comunità Economica Europea, l'impegno di spesa deve essere subordinato alla verifica da parte del Settore Ragioneria dell'accertamento definitivo della relativa entrata certa.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 11

(Residui perenti)

- 1- E' autorizzata l'iscrizione in appositi capitoli di spesa, in ogni obiettivo e fase operativa, della spesa per residui caduti in perenzione amministrativa, ai sensi dell'art.71 della Legge di contabilità regionale e della L.R. n.25 dell'11.9.1986, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio 1989.
- 2- Al Consuntivo per il 1988 verrà allegato uno specifico elenco dei residui perenti. L'elenco suddetto dovrà contenere i singoli impegni di spesa per ogni obiettivo e l'ammontare degli stessi.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo MSI)

ART. 12

(P.I.M.)

- 1- La Regione Puglia, ai sensi del contratto di programma per l'attuazione del PIM-Puglia, istituisce il "Fondo speciale per l'attuazione del PIM" cui affluiscono:
  - a) le somme che lo Stato attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la realizzazione del PIM;
  - b) le somme che la CEE attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la realizzazione del PIM;
  - c) le somme che la Regione Puglia assegna all'attuazione del PIM a titolo di propria quota di partecipazione ai sensi del contratto di programma.
- 2- Le somme di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono destinate al pagamento degli oneri derivanti dall'attuazione del PIM, ivi comprese le erogazioni di anticipi e saldi ai soggetti beneficiari, nella misura e secondo le modalità stabilite dal contratto di programma.

- 3- Le somme indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma del presente articolo sono versate in <sup>un</sup> conto corrente fruttifero istituito presso il Tesoriere Regionale e gestito con le modalità previste dalla L.R. 30.5.1977, n.17 e successive modificazioni, nonché con le procedure di cui al contratto di programma e quelle previste dalla Legge 16.4.1987, n.183.
- 4- Per le finalità di cui al presente articolo sono istituiti in entrata il capitolo 6154900 e in uscita il capitolo 1200180 con le descrizioni rispettivamente indicate a fianco dei precitati capitoli nel prospetto allegato n. 11.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

ART. 13

- 1- La Regione Puglia è legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza, anche lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nell'art.17 della Legge 2.3.1976, n.183 "Disciplina dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno".
- 2- Le leggi regionali che prevedono, a favore di Enti Pubblici e di soggetti che per Statuto svolgono attività di pubblico interesse, contributi in conto capitale, sia in unica soluzione sia in quote annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti, in beni immobili o mobili, possono operare con lo strumento della locazione finanziaria.
- 3- Nelle leggi regionali sopra indicate i contributi in conto canone per la locazione finanziaria devono ritenersi previsti, fino alla copertura totale della spesa riconosciuta ammissibile, in alternativa ai contributi in conto capitale ed ai contributi annui costanti pluriennali.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo MSI e l'astensione del Gruppo PCI)

Art. 14

(Fondo socio-assistenziale regionale)

1. Per l'anno 1989 i fondi per gli interventi socio-assistenziali sono unificati in un unico capitolo del bilancio di previsione 1989 di nuova istituzione con la seguente denominazione : " FONDO REGIONALE PER LE SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI".
2. Con separato e successivo provvedimento verrà riordinata la materia dei servizi socio-assistenziali sul territorio.
3. Il fondo é ripartito tra i Comuni per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun Comune, per i quali cessa l'obbligo del rispetto dei criteri "ex ENAOLI" ed " ex A.N.M.I.L.":
  - a) 4/10 in base alla popolazione residente;
  - b) 2/10 in base all'indice della disoccupazione;
  - c) 2/10 in base all'indice della popolazione ultrasessantenne su quella residente;
  - d) 2/10 in base all'indice della popolazione inferiore agli anni diciotto su quella residente.

La proposta della Giunta viene definitivamente approvata dal Consiglio regionale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 15

(Programmi regionali di sviluppo  
- Art.44 T.U. Leggi Mezzogiorno)

1. Le risorse previste al capitolo di nuova istituzione - parte Entrata - e al capitolo di nuova istituzione - parte Uscita - possono essere utilizzate previa deliberazione del Consiglio regionale relativa ai Programmi regionali di Sviluppo Triennio 1987-1990 e dopo l'approvazione degli stessi da parte del Ministero per l'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, secondo le procedure e la normativa di cui alla legge 1 marzo 1986, n.64.

2. Di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare temporaneamente i fondi occorrenti al finanziamento delle opere previste nella deliberazione n.606 del 13.3.89 necessari alla risoluzione del problema dell'emergenza idrica.

3. Per l'anno 1989 una quota delle suddette risorse verrà iscritta nella parte Spesa per il Programma di Sviluppo Regionale, ai sensi dell'art.8 del Reg. CEE 2052/'88, a seguito dell'adozione della deliberazione di cui al 1° comma del presente articolo.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 16

1. Il pagamento in conto residui sui capitoli relativi alla spesa sanitaria è subordinato alla riscossione del Fondo sanitario e, comunque, non può trovare momentanea copertura con anticipazioni di cassa.

2. I pagamenti sui capitoli di spesa relativi alla Legge 1.3.86, n.64, al FIO e ai PIM potranno avvenire solo dopo l'incasso dei corrispondenti capitoli di entrata, senza determinare anticipazioni da parte della Cassa regionale.

(approvato all'unanimità)

Art. 17

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 11.2.1988, n.6, relativamente alla materia artigianato, l'abrogazione dell'art.5 della L.R. 13/6/78, n.22 e successive modifiche ed integrazioni, ha effetto dal 23 febbraio 1988 anziché dal 1° Gennaio 1988.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**Art. 18**

1. L'articolo 13 della L.R. 15/2/1985, n.5 è così modificato:

"Le somme ricavate dalla vendita dei beni tratturali, della disciolta O.N.C. e degli altri beni regionali, comprese quelle ricavate per canoni di locazione e di concessione, sono impiegate per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare regionale e per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobiliari regionali da destinare a sede degli uffici della Regione o di enti strumentali della stessa.

I lavori di conservazione e sviluppo degli immobili di proprietà regionale sono eseguiti dal Settore Demanio e Patrimonio, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla L.R. 16/5/85, n.27".

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PCI e MSI)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

F.to (Prof. Nicola Di Cagno )

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

F.to (dott. Mario Annese)

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.**

F.to (dott. Alberto Tedesco)

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO**

F.to (dott. Renato Guaccero)